

## Deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 27.04.2016

### OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA DI PELUGO (TN) DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLA SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL CHIESE IN LOC. PLAZ C.C. DAONE.

#### LA GIUNTA COMUNALE

##### Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione procedere alla sistemazione del ponte sul Fiume Chiese in Loc. Plaz che mostra cedimenti e fessurazioni nella muratura della spalla sinistra di sostegno del ponte, mostra dei cordoli laterali completamente sgretolati ed ha delle barriere di protezione non a norma che devono essere rifatte;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 29.12.2015 veniva affidato all'ing. LUCIANO CHIODEGA, di Pelugo (Tn), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento al n. 794, l'incarico per le seguenti prestazioni professionali:
- progettazione preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul Chiese in Loc. Plaz (il cui importo presunto è di Euro 90.000,00.=) e la ricostruzione del tratto di muro di sostegno della strada comunale in Loc. Pracul (il cui importo presunto è di Euro 20.000,00.=);
- progettazione completa e direzione lavori di rifacimento del tombino di attraversamento stradale in Loc. Dazio in C.C. Daone (il cui importo presunto è di Euro 20.000,00.=);
- il tutto secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 9232 in data 22.12.2015, e verso un importo complessivo di € 4.177,83.= (di cui € 3.292,74.= di imponibile, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% - € 131,71.= ed oneri fiscali pari al 22% - € 753,38).

**Visto** il progetto preliminare per la sistemazione del Ponte a Plaz redatto dall'ing. Luciano Chiodega;

**Preso** atto che è ora necessario procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva dei suddetti lavori per darvi seguito;

**Ravvisata** l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

1. la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
2. in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. devono essere integrate con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto l'eliminazione dei minimi tariffari per i professionisti;
3. la complessità tecniche e le tempistiche ridotte, non consentono all'Ufficio Tecnico Comunale di far fronte a tale adempimento e risulta quindi necessario rivolgersi ad un tecnico esterno;

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

**Atteso** che l'Amministrazione ha richiesto all'ing. Luciano Chiodega, un preventivo di parcella per dar seguito al progetto in argomento;

**Visto** il preventivo di parcella dell'ing. Luciano Chiodega pervenuto al prot. n. 2250 del 05.04.2016, dal quale risulta che per la progettazione definitiva, esecutiva con successiva direzione lavori e contabilità dei lavori sopra citati, l'importo richiesto (già scontato del 20% e comprensivo delle spese) è di € 10.107,97.= a cui vanno aggiunti € 404,32.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 4%) ed Euro 2.312,70.= per gli oneri fiscali (IVA al 22% ), per complessivi € 12.824,99.=;

**Ritenuto** opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento;

**Visto** l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

**Vista** la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

**Rilevato** che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 12.824,99= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

**Dato atto** che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00=, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

**Considerato** che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

**Sottolineato** che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche riportate nel deliberato;

2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

**Visto** il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

**Ritenuto** opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere con l'approvazione del progetto;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Vista** l'attestazione, resa dal sostituto del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, da cui risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, l'ing. LUCIANO CHIODEGA con Studio Tecnico a Pelugo (Tn), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento al n. 794, della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva con successiva direzione lavori e contabilità, dei lavori di sistemazione del ponte sul Chiese in Loc. Plaz C.C. Daone, verso un importo netto di € 10.107,97.= a cui vanno aggiunti € 404,32.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 4%) ed Euro 2.312,70= per gli oneri fiscali (IVA al 22% ), per complessivi € 12.824,99.=, come risultante dal preventivo di parcella pervenuto al prot. n. 2250 del 05.04.2016 che costituisce parte integrale e sostanziale della presente.
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
  - Il progetto definitivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee sufficienti ad acquisire tutte le varie autorizzazioni oltre che di copia informatizzata, entro 30 giorni dalla data di trasmissione di copia della presente. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
  - Il progetto esecutivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee sufficienti all'appalto oltre che di copia informatizzata, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
  - Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
  - Il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Professionista in un'unica soluzione per ogni prestazione dietro presentazione di fattura.
  - Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
  - Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
3. **Di dare atto** che tutti gli onorari sopra indicati saranno oggetto di rideterminazione sulla base del costo effettivo dell'opera.
4. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 12.824,99.= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
5. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Z3D199D0DF. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
6. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, con separata ed autonoma votazione (all'unanimità) ai sensi e agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, stante la necessità di procedere con l'approvazione del progetto.
8. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
9. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.